

consiglio regionale

xi legislatura

atti consiliari

<< MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE>>

deliberazione approvata dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto speciale della Regione

nella seduta n. 357 del 12 marzo 2018

<<Modifiche al regolamento interno del Consiglio regionale>>

Il Consiglio regionale nella seduta n. 357 del 12 marzo 2018 ha approvato, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto speciale della Regione, le seguenti modifiche al regolamento interno del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del 6 ottobre 2005 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione - Supplemento straordinario n. 23 del 4 novembre 2005, successivamente modificato e integrato con deliberazione del 25 ottobre 2007, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione - Supplemento ordinario n. 30 del 12 novembre 2007, con deliberazione del 3 marzo 2010, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 2010, con deliberazione del 24 settembre 2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 42 del 16 ottobre 2013, con deliberazione del 29 ottobre 2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 del 6 novembre 2013, con deliberazione del 25 giugno 2014, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 28 del 9 luglio 2014, con deliberazione del 17 novembre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 2 dicembre 2015 e, da ultimo, con deliberazioni del 23 ottobre 2017, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 dell'8 novembre 2017.

Art. 1 (Sostituzione dell'articolo 138 quinquies)

1. L'articolo 138 quinquies è sostituito dal seguente:

<<Art. 138 quinquies (Controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione delle politiche regionali)

- 1. Il Comitato di cui all'articolo 41 esercita attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali, nonché di monitoraggio della quantità e della qualità della produzione legislativa e delle altre attività consiliari.
 - 2. Ai fini di cui al comma 1, al Comitato spetta in particolare il compito di:
- a) formulare proposte alle Commissioni competenti per materia per l'inserimento nei progetti di legge, che siano ritenuti di maggiore impatto, di clausole valutative, intese quali disposizioni volte a definire tempi e modalità con cui i soggetti coinvolti nel processo attuativo di una legge sono tenuti a produrre le informazioni necessarie all'esercizio del controllo e della valutazione;
- b) rendere pareri, obbligatori non vincolanti, alle Commissioni competenti per materia sulle clausole valutative eventualmente già previste nei progetti di legge;
- c) verificare il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative in vigore, con facoltà, in caso di inadempienza, di formulare richiami formali, riferendo periodicamente all'Assemblea sullo stato di attuazione delle clausole valutative;
- d) esaminare i contenuti delle relazioni informative pervenute in attuazione alle clausole valutative;
- e) deliberare lo svolgimento di missioni valutative, su proposta delle Commissioni permanenti o di un decimo dei Consiglieri assegnati alla Regione, intese quali attività conoscitive di approfondimento, finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge o alla valutazione degli effetti di una politica regionale;

<< Modifiche al regolamento interno del Consiglio regionale>>

- f) curare il rapporto annuale sulla legislazione regionale e delle altre attività consiliari, con l'obiettivo di dare evidenza, in particolare:
- 1) dei risultati della produzione legislativa in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione e alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, in applicazione del principio della certezza del diritto;
- 2) dei risultati ottenuti, in termini di efficacia, nella gestione del rapporto dialettico con l'esecutivo, con riguardo alle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo;
 - g) curare la divulgazione degli esiti delle attività svolte.
- 3. Le proposte di clausole valutative e i pareri di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmessi alle Commissioni competenti per materia in tempo utile per l'esame. In caso contrario sono comunque allegati alla relazione di accompagnamento dei progetti di legge licenziati dalla Commissione, purché pervengano entro il termine stabilito per il deposito della relazione.
- 4. L'esame in Comitato delle relazioni informative di cui al comma 2, lettera d), è introdotto dal Presidente del Comitato o da un relatore da questi incaricato. Alle sedute sono invitati a partecipare, con diritto di parola, i componenti della Commissione competente per materia; possono inoltre assistere, con diritto di parola, i Consiglieri regionali interessati, previa comunicazione al Presidente del Comitato.
- 5. L'incarico di presiedere lo svolgimento delle missioni valutative di cui al comma 2, lettera e), è affidato a due Consiglieri, uno di maggioranza e uno di opposizione, che ne riferiscono i risultati al Comitato. Alla seduta di presentazione dei risultati della missione valutativa sono invitati a partecipare, con diritto di parola, i componenti della Commissione competente per materia; possono inoltre assistere, con diritto di parola, i Consiglieri regionali interessati, previa comunicazione al Presidente del Comitato.
- 6. Sugli esiti delle attività di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), il Comitato riferisce all'Assemblea>>.

Art. 2 (Modifiche all'articolo 138 sexies)

- 1. All'articolo 138 sexies sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- <<3. Le comunicazioni pervenute dalla Giunta sono trasmesse dal Presidente del Consiglio alla Commissione competente per materia.>>;
- b) al comma 4 le parole <<, previo parere del Comitato di cui all'articolo 41,>> sono soppresse.

<<Modifiche al regolamento interno del Consiglio regionale>>

Art. 3 (Modifiche all'articolo 172)

- 1. All'articolo 172 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 3 le parole <<, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 41>> sono soppresse;
 - b) al comma 4 le parole <<e al Comitato di cui all'articolo 41>> sono soppresse;
 - c) al comma 5 le parole <<, o del Comitato di cui all'articolo 41>> sono soppresse;
- d) al comma 6 le parole <<, previo parere del Comitato di cui all'articolo 41,>> sono soppresse.